



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"TOMMASO STIGLIANI"**

con Indirizzi: **LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE  
LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE**

☒ Via Lanera, 61 - Tel. ☐ e Fax: 0835-333741 C. F. **80001060773** e-mail [MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT](mailto:MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT)

**75100 MATERA**

---

Agli Alunni  
Ai Docenti  
Al Direttore S.G.A.  
Ai Personale ATA

S E D E

Oggetto: Divieto assoluto di fumo nei bagni e nei locali dell'Istituto. Divieto uso cellulari.

Con la presente Circolare si intende reiterare il **DIVIETO assoluto DI FUMO** nei bagni e in tutti i locali dell'Istituto.

Si invitano in particolare gli alunni a rispettare tale divieto poiché è necessario tutelare la salute di tutti gli alunni frequentanti e di tutto il Personale dell'Istituto.

I Sigg. Docenti, oltre a svolgere un'azione di prevenzione e di informazione sugli effetti negativi del fumo, dovranno evitare di far uscire più alunni contemporaneamente e dovranno invitare gli stessi alunni a intrattenersi fuori dall'aula il minor tempo possibile.

**I Collaboratori scolastici sono sollecitati a vigilare puntualmente e a segnalare tutte le eventuali trasgressioni** ai Docenti incaricati: Prof.ssa Esposito e Prof. Basile.

Per quanto riguarda l'uso dei cellulari, si riportano gli artt. del Regolamento d'Istituto che si interessano di questo aspetto della vita scolastica.

"...

**USO DEI TELEFONI CELLULARI**

**PREMESSA** (direttiva del M.P.I. n.104/07)

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite *Mms* o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere dati – anche "sensibili" - di carattere personale relativi ad uno o più soggetti identificati o identificabili.

La diffusione di tali dati, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione degli stessi. Di conseguenza, la loro diffusione può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso. Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

**Art. 62 . USO DEL CELLULARE PER SCOPI DIDATTICI**

Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno di questo Istituto, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare,divulgare, inviare i dati personali acquisiti, sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata circa:

- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;

- i diritti di cui è titolare, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;

- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

B – deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

### **Art. 63. USO DEL CELLULARE PER SCOPI PERSONALI**

E' fatto divieto agli studenti di utilizzare, all'interno dell'Istituto, il cellulare, ivi compresi le fotocamere, le videocamere e i registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, per scopi personali, anche semplicemente culturali o informativi, diretti alla raccolta e/o divulgazione di dati personali.

### **Art.64 . SANZIONI CONSEGUENTI ALL'USO IMPROPRIO DEL CELLULARE**

Ai sensi della normativa in vigore,

- a) la violazione dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato, può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice sulla privacy);
- b) che chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, potrebbe violare obblighi specifici previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni oltre che violare il principio del "neminem ledere" (art. 2043 codice civile) potrebbe integrare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:
  - l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata (art. 615-bis codice penale);
  - il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
  - le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
  - la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Per ulteriori sanzioni cfr. l'art. 66 del presente Regolamento.

...

### **Art.66. CORRELAZIONE TRA INFRAZIONI E SANZIONI**

- a) ammonizione verbale: per infrazioni lievi relative alla frequenza, all'assolvimento dell'obbligo scolastico e al comportamento.
- b) richiamo scritto: per infrazioni lievi di cui al punto a) ma ripetute per violazioni dell'obbligo di frequenza ed impegno, dell'obbligo di rispetto verso gli altri e dell'obbligo di rispetto e cura delle strutture scolastiche.
- c) **censura scritta con comunicazione alla famiglia**: infrazione di media gravità relativa al mancato rispetto verso le persone, e mancata cura degli ambienti e delle attrezzature, **indebito uso del cellulare durante l'attività didattica**, mancato rispetto delle modalità organizzative previste dalla Scuola.
- d) **sospensione fino a 15 giorni**: infrazioni a contenuto molto grave consistenti in comportamenti che provocano danno e offesa alle persone, **anche attraverso l'uso del cellulare**, danneggiamento doloso o colposo delle attrezzature e strutture, violazione delle norme di sicurezza e dei divieti imposti dalla Scuola.
- e) **sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni: reati commessi, anche attraverso l'uso del cellulare, che violino la dignità e il rispetto della persona umana** (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), comportamenti volontari che arrecano danno alla struttura scolastica, agli arredi o alle attrezzature, tali da impedire o compromettere gravemente il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- f) **sospensione fino al termine dell'anno scolastico/ esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: situazioni di recidiva**, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- g) Esclusione dalle gite: infrazioni molto gravi quando, nonostante richiami e sanzioni precedenti, perdura un atteggiamento gravemente scorretto tale da pregiudicare il sereno svolgimento dell'attività oppure quando il Consiglio di Classe ritenga di dover sanzionare in modo particolarmente significativo un comportamento gravemente scorretto

h Risarcimento monetario e/o riparazione del danno: comportamento doloso o colposo che abbia provocato danni ad ambienti, strutture, attrezzature (art.2043 c.c.)

Può anche essere una sanzione aggiuntiva ad ulteriori sanzioni.

Gli Organismi deputati a d infliggere le sanzioni disciplinare, specie le più gravi, porranno grande attenzione soprattutto al valore educativo e riabilitativo da attribuire alle stesse.

..."

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Eustachio ANDRULLI